



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 26 del 22/12/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 28/12/2019.

L'anno **duemilaventi ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **19:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Assente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Presente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la

trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno .

Deliberazione n. 26 del 22/12/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 28/12/2019.

Il SINDACO illustra il punto all'o.d.g.
dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dalla legge 1° ottobre 2019, n. 119 e dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Premesso che:

- l'articolo 24 del TUSP ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016;
- con deliberazione consiliare n. 37 del 26/09/2017 veniva approvato il documento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, costituente aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione" adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 30/03/2015, ai sensi dei commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014;

Considerato che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano le condizioni, previste dallo stesso TUSP, che impediscono il mantenimento della quota societaria;

Richiamato il comma 2 dell'art. 20 del TUSP, il quale prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- b) partecipazioni in società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un

fatturato medio non superiore a 500.000 euro annui per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio di riferimento 2015/2017) e 2019 (triennio di riferimento 2016/2018); e di almeno un milione di euro annui a partire dal 2020 sul triennio di riferimento 2017/2019 (art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, del TUSP differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017/2021);

f) partecipazioni in società rispetto alle quali emerga la necessità di contenere i costi di funzionamento;

g) partecipazioni in società rispetto alle quali emerga la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Atteso che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, del TUSP, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si è proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2018);

Considerato che il comma 4 dell'art. 20 del TUSP stabilisce che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla Struttura di cui all'art. 15 del TUSP, competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP ed individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ed alla sezione di controllo della Corte dei conti, competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUSP;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2019 di approvazione del piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2018, con il quale sono state individuate le azioni da intraprendere rispetto alle partecipazioni stesse, in base alla sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP; azioni che sinteticamente si riportano nel prospetto che segue:

N. D'ORDINE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
1	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%	Mantenimento della partecipazione
2	GAL Terre del Po S.C.R.L.	02505240206	0,7042%	Mantenimento della partecipazione
3	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	80018460206	0,8495%	Mantenimento della partecipazione
4	Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.	92001020202	12,475%	Messa in liquidazione della società
5	Territorio Energia Ambiente S.p.A. - TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%	Mantenimento della partecipazione

Esaminata l'allegata relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione delle Partecipazioni approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2019, dalla quale emergono, con riferimento alle partecipazioni societarie oggetto di azioni di razionalizzazione, i risultati esposti in sintesi nel prospetto che segue:

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE	OPERAZIONE REALIZZATA
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.	92001020202	12,475%	Messa in liquidazione della società	Messa in liquidazione della società Non avviata

Ritenuto di approvare l'allegata relazione sull'attuazione delle azioni di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018, previste nel Piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2019;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Tutto ciò premesso, in modo unanime

PRENDE ATTO

1) per le motivazioni esposte in premessa e approva l'allegata relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2018, approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 28/12/2019, dalla quale emergono i risultati esposti in sintesi nel prospetto che segue:

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE	OPERAZIONE REALIZZATA
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.	92001020202	12,475%	Messa in liquidazione della società	Messa in liquidazione della società Non avviata

2) di incaricare i competenti uffici comunali di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia ed alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP a norma dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

3) di incaricare i competenti uffici comunali di provvedere alla pubblicazione del documento approvato sul sito internet istituzionale del Comune di Dosolo nella sezione "Amministrazione Trasparente";

4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA